

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 139

22 gennaio 2024

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA ZAPPATERRA

MODIFICHE ALL'ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE)

Oggetto assembleare n.7917

Relazione

Il progetto di legge mira a modificare la Legge Regionale n. 11 del 2012, che stabilisce *"norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne"* in particolare l'articolo 20. Questo articolo riguarda la gestione delle aree di pesca regolamentata e l'affidamento in gestione ai comuni interessati o alle loro unioni. Il progetto di legge introduce la possibilità di affidare la gestione anche alle associazioni dilettantistiche piscatorie e, più in generale, alle associazioni piscatorie o ad altre associazioni di promozione sociale operanti nel territorio.

Le modifiche proposte mirano a rendere la gestione delle aree di pesca regolamentata più flessibile e inclusiva, permettendo una partecipazione più ampia delle associazioni locali. Ciò contribuirà a migliorare la tutela della fauna ittica e la gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici.

L'approvazione di questo progetto di legge favorirà una gestione più efficace ed equilibrata delle risorse ittiche regionali, promuovendo la conservazione degli ecosistemi acquatici e sostenendo lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali. Inoltre, coinvolgerà le associazioni piscatorie nell'attuazione dell'art. 118 della Costituzione, che promuove il principio di sussidiarietà orizzontale. Questo articolo afferma che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono l'iniziativa autonoma dei cittadini, sia singoli che associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le associazioni piscatorie potranno garantire l'applicazione di questo principio nella gestione dei corsi d'acqua, rispettando le direttive emanate dagli organismi sovraordinati.

Il progetto di legge si compone di quattro articoli:

- **all'articolo 1**, al comma 1 si modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012 per permettere alla Giunta regionale di istituire aree di pesca regolamentata, affidate ai comuni **o alle associazioni**, su richiesta. Le aree non possono superare il

40% della superficie o della lunghezza dei corpi idrici dei comuni interessati; al comma 2 si aggiunge un comma all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012, che richiede alla Giunta regionale di regolamentare l'attuazione del comma 1 della lettera B);

- **all'articolo 2** si stabilisce che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - **all'articolo 3** si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
-

PROGETTO DI LEGGE**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2012)

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, su richiesta di uno o più comuni o di loro unioni, o associazioni di cui all'artt. 7, può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione:

a) ai comuni interessati o alle loro unioni. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie o della lunghezza dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei comuni sui quali insistono.

b) alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 7 o ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, operanti nel territorio, sentiti i comuni interessati. Tali aree non possono superare i limiti di cui alla lettera a).”

2. Dopo il comma 7 dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2012 è inserito il comma 8:

“8. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, regolamerterà l'attuazione del comma 1 della lettera b), disciplinando in particolare le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e i criteri per l'affidamento delle aree di pesca regolamentata alle associazioni.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
-
-



Regione Emilia-Romagna